

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 430

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**PANNELLA, RUTELLI, MELLINI, AGLIETTA,  
TEODORI, STANZANI GHEDINI**

*Presentata il 2 luglio 1987*

**Abolizione dell'Ordine dei giornalisti ed istituzione della  
carta d'identità professionale del giornalista professionista**

ONOREVOLI COLLEGHI! — Con la presente proposta di legge intendiamo pervenire all'abolizione dell'Ordine nazionale dei giornalisti, ovvero della legge n. 69 del 6 febbraio 1963: una legge che, recuperando le peggiori suggestioni dell'ordinamento giornalistico sotto il periodo fascista, ha contribuito, per la sua parte, alle degenerazioni burocratiche, clientelari, partitocratiche del giornalismo italiano.

Con la soppressione dell'Ordine — un istituto non a caso sconosciuto nei paesi della comunità europea, e più in generale nei paesi di democrazia liberale — e dei relativi albi, cade la suddivisione — anch'essa sconosciuta altrove — fra giornalisti professionisti e giornalisti pubblicitari (categoria che scompare) e cade, soprattutto, l'attribuzione al « giornalista » di

*status* indipendente dalla professione effettivamente svolta.

In questo modo la professione giornalistica viene a recuperare pienamente la sua dignità e la sua funzione, strettamente connessa a diritti fondamentali ed a valori costituzionalmente protetti, e cessa la commistione, sempre più frequente con effetti degenerativi sull'intero sistema informativo, con professioni di tutt'altra natura come l'esercizio di uffici stampa o di attività di pubbliche relazioni o di carattere pubblicitario.

L'articolo 2 della presente proposta di legge istituisce una « carta di identità professionale » temporanea (valida un anno) e rinnovabile, rilasciata — su richiesta dell'interessato — dall'ufficio del Garante per l'editoria, sulla base dei requisiti di legge.

La presente proposta non prevede un periodo di praticantato. Non perché i proponenti ne escludano in via di principio l'opportunità — specie se in connessione all'istituzione di scuole di formazione professionale — ma perché il praticantato effettivo — ovverosia l'apprendistato professionale — è stato di fatto cancellato dalla vita delle redazioni proprio dalla legge attualmente in vigore.

I criteri di accesso alla professione contenuti nell'articolo 34 della legge isti-

tutiva dell'Ordine producono in effetti l'unico risultato di tenere lontani dalla ufficialità della professione un numero enorme e sempre crescente di giornalisti delle stazioni radiotelevisive private, dei periodici specializzati, dei mensili: vale a dire tutte le forme più moderne di accesso reale alla professione. Al tempo stesso, corrispondendo di fatto il praticantato all'assunzione a pieno titolo, esso ha generato fenomeni sommersi di « volontariato » e lavoro nero di ogni genere.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

1. È abrogata la legge 6 febbraio 1963, n. 69, sull'ordinamento della professione di giornalista.

## ART. 2.

1. È istituita la carta d'identità professionale del giornalista, della quale i titolari si potranno avvalere per beneficiare delle disposizioni prese in favore dei rappresentanti della stampa dalle autorità amministrative e per qualsiasi altra facilitazione prevista per chi svolga attività di giornalista professionista.

## ART. 3.

1. Per ottenere la carta di identità professionale è necessario:

a) essere giornalista professionista, vale a dire avere per occupazione principale, regolare e retribuita, l'esercizio di tale professione in una pubblicazione quotidiana o periodica, in una emittente radiofonica o televisiva o in una agenzia di stampa;

b) rivolgere richiesta in tal senso all'ufficio del Garante per l'editoria, provando la propria qualità di redattore assunto da almeno un anno.

2. Sono inoltre considerati giornalisti professionisti e possono richiedere la carta di identità professionale:

a) i giornalisti liberi (*free-lance*) che, senza essere al servizio di una data pubblicazione, emittente o agenzia, esercitano il giornalismo come occupazione principale, regolare e retribuita da almeno un anno, ricavandone le principali risorse necessarie alla loro esistenza;

b) i fotoreporter, cineoperatori e reporter-cameramen, che operino come giornalisti professionisti secondo i criteri di cui alla lettera a) del presente comma ed alla lettera a) del comma 1;

c) i giornalisti italiani residenti all'estero corrispondenti regolari di pubblicazioni, emittenti o agenzie italiane, che esercitino il giornalismo come occupazione principale da almeno un anno;

d) i giornalisti stranieri o apolidi domiciliati in Italia che abbiano una occupazione giornalistica regolare.

#### ART. 4.

1. La richiesta della carta di identità professionale deve essere rivolta al Garante per l'editoria che, entro un mese dalla presentazione della documentazione relativa, la accetta oppure la respinge, in questo caso motivando la decisione. La richiesta può essere rinnovata dopo tre mesi da ogni risposta negativa.

#### ART. 5.

1. La carta di identità professionale ha validità per un anno dal rilascio e può essere rinnovata.

#### ART. 6.

1. Sono abrogate tutte le disposizioni in contrasto con la presente legge.